

Medici specializzandi, niente extra ante 2006

Nessun trattamento economico aggiuntivo per i medici specializzandi che hanno frequentato corsi di specializzazione antecedenti al 2006. A stabilirlo la Corte di cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza 6255/2018 del 14 marzo scorso. La contestazione rivolta allo Stato italiano è dovuta dal tardivo recepimento di una serie di direttive sui compensi degli specializzandi (per i quali la Corte Ue aveva già condannato l'Italia, si veda *ItaliaOggi* del 25 gennaio 2018). Le direttive 75/362, 75/363 e 87/76 furono recepite dal dlgs 257/1991, che indicava un compenso di 12 mila euro l'anno; sul tema, due anni più tardi, fu emanata un'altra direttiva, la 93/16, recepita in Italia con il dlgs 368/1999: in questo caso, la quota destinata agli specializzandi saliva a 22.700 euro lordi all'anno più una quota variabile di 2.300 euro per i primi due anni e 3.300 per gli anni successivi. L'entrata in vigore dei nuovi compensi era prevista per il 2006.

Su queste basi, un medico che aveva effettuato il corso di specializzazione prima dell'entrata in vigore delle nuove modalità di compenso, aveva portato in giudizio vari organi dello Stato italiano (presidenza del consiglio, Mef, Miur, Ministero della salute). La tesi del ricorso era che lo specializzando avrebbe dovuto aver diritto ai compensi maggiori previsti dal dlgs 368/1999, in quanto la sua emanazione è risultata tardiva rispetto a ciò che era dovuto in relazione alla direttiva del 1993. Lo specializzando ha vinto i primi due gradi di giudizio, ma la Corte di cassazione ha ribaltato la decisione. Secondo la Corte, lo Stato italiano aveva sanato la sua posizione con il dlgs 257/1991, mentre la direttiva del 1993, non avendo nessun carattere innovativo, non poneva ulteriori obblighi al legislatore. Il fatto che con il dlgs 368/1999 si siano aumentati gli importi «non è legato ad obblighi comunitari, ma dipende da una libera e discrezionale scelta legislativa». Quindi lo Stato italiano non dovrà destinare compensi più alti agli specializzandi dato che, nonostante la direttiva del 1993 sia stata recepita con sei anni di ritardo, la stessa non comportava obblighi aggiuntivi rispetto a quella recepita nel 1991.

Michele Damiani